

BOLOGNA WELCOME SRL

Modello di Organizzazione e di Gestione ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

Edizione	Revisione	Motivazione	Data approvazione Consiglio di Amministrazione
1		Prima emissione	23.12.2015
1	1	Aggiornamento	31.3.2021
1	2	Aggiornamento	19.07.2022

SOMMARIO

1	DEFINIZIONI.....	4
2	DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
2.1	INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	5
2.2	AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	7
2.3	CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ	7
2.4	REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001.....	9
2.4.1	Articolo 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.....	9
2.4.2	Articolo 24 bis – delitti informatici e trattamento illecito di dati	10
2.4.3	Articolo 24 ter – delitti di criminalità organizzata.....	10
2.4.4	Articolo 25 – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.....	11
2.4.5	Articolo 25 bis – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	12
2.4.6	Articolo 25 bis.1. – delitti contro l'industria e il commercio.....	12
2.4.7	Articolo 25 ter – reati societari	12
2.4.8	Articolo 25 quater – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	13
2.4.9	Articolo 25 quater 1 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	14
2.4.10	Articolo 25 quinquies – delitti contro la personalità individuale.....	14
2.4.11	Articolo 25 sexies – abusi di mercato.....	14
2.4.12	Articolo 25 septies – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	14
2.4.13	Articolo 25 octies – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio	15
2.4.14	Articolo 25 novies – delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	15
2.4.15	Articolo 25 decies – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	16
2.4.16	Legge 146/2006 crimini transnazionali	16
2.4.17	Articolo 25 undecies – reati ambientali	16
2.4.18	Articolo 25 duodecies – impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	17
2.4.19	Articolo 25 terdecies – razzismo e xenofobia.....	17
2.4.20	Articolo 25 quaterdecies – frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	17
2.4.21	Articolo 25 quinquiesdecies – reati tributari.....	18
2.4.22	Articolo 25 sexiesdecies - contrabbando	18
2.5	SANZIONI APPLICABILI	19
2.6	REQUISITI PER LA COSTRUZIONE DEL MOG.....	19
3	MODELLO ORGANIZZATIVO	21
3.1	ORIGINI E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ	21
3.2	ORGANI DELLA SOCIETÀ.....	21
4	ORGANISMO DI VIGILANZA	23
4.1	IDENTIFICAZIONE	23
4.2	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'OdV	24
4.3	REQUISITI	25
4.4	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
4.5	FUNZIONI DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI	27
4.6	INFORMAZIONI DA PARTE DI DIPENDENTI COLLABORATORI E TERZI	27
4.7	OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI	28
4.8	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
5	FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	30
5.1	FORMAZIONE DEL PERSONALE	30
5.2	SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	30

6	SISTEMA DISCIPLINARE.....	31
6.1	PRINCIPI GENERALI	31
6.2	SANZIONI PER I DIPENDENTI.....	31
6.3	SANZIONI PER I COMPONENTI GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ	31
6.4	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI E LAVORATORI AUTONOMI E TERZI	31
6.5	CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.....	31
6.6	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	32
7	WHISTLEBLOWING.....	33
8	IL MOG DI BOLOGNA WELCOME E DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA	36
	ALLEGATI.....	37

1 DEFINIZIONI

Ai fini di una più corretta e compiuta lettura del presente Modello Organizzativo e di gestione ex. Decreto Legislativo n. 231 del 2001, si propongono le seguenti 'definizioni':

Decreto 231: E' il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Destinatari: Sono i soggetti cui è rivolto il Modello.

Ente o Società: E' la Società Bologna Welcome S.r.l.

Modello (anche MOG): E' l'insieme di principi di comportamento e di Protocolli adottati al fine di prevenire i reati, come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto.

Organismo di Vigilanza (anche OdV): E' l'organo dell'Ente previsto dall'art. 6 del Decreto al quale è demandato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, sulla sua osservanza nonché di curarne l'eventuale aggiornamento.

Protocollo: E' la procedura specifica per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo aziendale.

2 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1 Inquadramento normativo

Con il **Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001** dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, emanato in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito.

In effetti, l’articolo 11 della sopracitata legge delega aveva, in sintesi, previsto: l’introduzione della responsabilità amministrativa; un catalogo di reati ai quali collegare la responsabilità; l’attribuzione della responsabilità nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero sottoposti; l’esclusione della responsabilità dell’ente nei casi in cui l’autore abbia commesso il reato nell’esclusivo interesse proprio o di terzi; un catalogo di sanzioni; la competenza del giudice penale; l’istituzione di un’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

Alla legge delega ha, poi, fatto seguito il Decreto 231.

Tale Decreto (come successivamente modificato ed integrato) ha effettivamente introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell’Ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica), per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio, da soggetti (e loro sottoposti) che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

Il legislatore ha, pertanto, inteso introdurre una responsabilità personale e autonoma dell’Ente, distinguendola da quella della persona fisica autrice materiale del reato, in forza della quale l’Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

In sostanza, la responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231 consiste nell'imputazione di un reato anche a soggetti diversi dalle persone fisiche autrici dell’illecito stesso.

Fin da subito, comunque, è opportuno precisare che la responsabilità a cui si fa riferimento nel decreto legislativo 231, pur venendo qualificata come “amministrativa”, non è totalmente ed interamente sovrapponibile al paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla legge 689/1981 – c.d. legge di depenalizzazione – e successive modificazioni.

Questo perché il nuovo sistema sanzionatorio, ridisegnato dal d.lgs. 231/2001, presenta una impronta necessariamente penalistica: non solo perché la responsabilità dell’Ente è indefettibilmente connessa alla commissione di un reato da parte di un preposto (c.d. soggetto apicale) o di un sottoposto (c.d. soggetto subordinato), ma anche perché molti degli elementi che connotano il processo penale (vedi pendenza causa dinanzi ad un giudice penale, sanzioni comminate, sistema di annotazione delle condanne nel casellario giudiziario, presenza del pubblico ministero, garanzie riconosciute all’indagato/imputato) vengono, *mutatis mutandis*, trasposti alla “responsabilità amministrativa dell’Ente”.

Tuttavia, pur presentando tali analogie col sistema penale, lo schema ideato dal legislatore nel Decreto 231 difficilmente poteva essere interamente ricondotto all'alveo della responsabilità penale intesa in senso proprio. E questo fondamentalmente per due ragioni.

In *primis*, nel nostro ordinamento vige il principio sancito dall'art 27 comma 1 della Costituzione, ossia il principio per cui “*la responsabilità penale è personale*”. Ergo, non è possibile la “sostituzione” della persona che deve rispondere di un illecito penale.

In *secundis*, da sempre nella concezione giuridica europea vige, anche se oggetto di progressiva erosione e re-interpretazione¹, il brocardo latino “*societas delinquere non potest*” (letteralmente “la società non può commettere reati”), in virtù del quale veniva prevista una radicale esclusione degli Enti collettivi dalla responsabilità penale.

In sostanza, la natura peculiare dei soggetti destinatari della normativa ostava ad una qualificazione della qui presente responsabilità in termini strettamente penalistici.

Ad ogni modo, il mutato contesto economico, produttivo ed imprenditoriale, nonché le sempre più frequenti spinte innovative prodotte dal diritto europeo (si pensi alla Convenzione adottata dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali), hanno indotto il legislatore italiano ad adeguarsi, seppur con ritardo, ad un indiscusso cambiamento dei tempi e della prassi giuridica.

Di qui, la responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001 che si pone quale *tertium genus*: una sorta di compromesso tra le due sponde antitetiche della responsabilità penale e di quella amministrativa. Un escamotage ideato dal legislatore per sanzionare l'ente in via autonoma e diretta con le forme del processo penale, differenziandosi così dalle preesistenti sanzioni loro irrogabili, mantenendo, al contempo, una parvenza nominalmente amministrativa.

Ebbene, quanto previsto nel Decreto 231, oggetto di aggiornamento costante, rappresenta un evidente passo in avanti in materia di responsabilità degli Enti, i quali, tuttavia, godono di un certo margine di autonomia nell'applicazione della normativa.

Più specificamente, la predisposizione e la conseguente adozione di un modello di organizzazione e di gestione non viene prevista in via obbligatoria dal Decreto 231. Tuttavia, il legislatore del 2001, con un meccanismo di tipo sostanzialmente premiale, ne ha voluto incentivare l'adozione,

¹ Sul punto è possibile consultare la Sent. n. 3615/2006 emessa dalla Sezione II, Corte di Cassazione Penale

escludendo la responsabilità dell'Ente, qualora vengano attuati nel rispetto dei requisiti normativi per essi previsti, fatta salva l'applicabilità della confisca del profitto.

Nel caso di specie, **Bologna Welcome S.r.l. ha ritenuto opportuno uniformarsi alla disciplina presente nel d.lgs. 231/2001, assumendo, in conformità ai principi del Codice Etico, determinate soluzioni organizzative tali da escludere che talune fattispecie criminose possano, anche solo 'potenzialmente', concretizzarsi nell'operatività** di questa Società.

2.2 Ambito soggettivo di applicazione

L'obiettivo del d.lgs. 231/2001 è quello di prevedere uno schema di responsabilità il cui destinatario naturale sia l'organizzazione pluri-personale, a prescindere dallo schermo formale che la qualifica, ma comunque identificabile come entità distinta dalla persona fisica autrice del reato ed in quanto tale autonomamente e distintamente individuabile quale centro d'imputazione della condotta criminosa.

Pertanto, dal punto di vista soggettivo, il Decreto 231 si applica a tutte le persone giuridiche private in senso proprio, e cioè le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistino personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000, nonché le società di capitali e cooperative e tutti gli enti privati sprovvisti di personalità giuridica (le società a base personale e le associazioni non riconosciute).

Risultano, invece esclusi (in virtù della c.d. zona franca), ai sensi dell'art 1 comma 3 del d.lgs. 231/2001, lo Stato, gli Enti Pubblici Territoriali, gli altri Enti Pubblici non Economici, nonché gli Enti che svolgano una funzione di rilievo costituzionale (es. Sindacati).

Alla luce di quanto sopra, Bologna Welcome Srl, nella sua "forma partecipata", rientra nell'ambito soggettivo di applicazione e comunque ritiene di adottare la disciplina di cui al D.lgs. 231/2001 condividendone gli obiettivi.

2.3 Condizioni di esclusione della responsabilità

Secondo la nuova disciplina, la responsabilità dell'Ente sussiste al ricorrere di due pre-requisiti essenziali: non solo l'autore del reato, persona fisica, deve appartenere strutturalmente all'organigramma dell'azienda, ma deve anche intercorrere uno specifico legame tra la condotta illecita posta in essere e gli obiettivi dell'Ente.

Infatti, affinché sia ascrivibile una responsabilità alla persona giuridica è necessario, secondo quanto previsto dall'art 5 comma 1 del Decreto 231, che l'autore del reato "lo abbia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente". Tant'è che nell'ipotesi in cui l'autore della condotta, pur essendo inserito nell'organigramma aziendale, abbia commesso l'illecito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, la responsabilità dell'Ente è esclusa a priori.

In particolare, l'Ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone:

- che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. **'soggetti apicali'**);
- sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a) (c.d. **'soggetti sottoposti'**).

La distinzione di cui sopra non è puramente nominale; essa, infatti, comporta l'applicazione di un diverso regime giuridico in materia di esclusione della responsabilità dell'ente, di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

Ebbene, nel caso di **"reati commessi da soggetti in posizione apicale"**, il decreto prevede, sulla base di una sorta di inversione dell'onere della prova, una disciplina particolarmente rigorosa. Infatti, l'articolo 6, comma 1, dispone che l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione (MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del MOG e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di poteri di iniziativa e di controllo (OdV);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il MOG;
- non vi è stata l'omessa ovvero l'insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo (OdV).

In questo caso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti ("apicali") esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso. Ad ogni modo, si tratta di una presunzione semplice di responsabilità, che potrà essere superata qualora si dimostri di avere adempiuto in ogni sua parte il disposto dell'art. 6 comma 1.

In sostanza, nel caso di autori posti al vertice dell'organigramma aziendale, quindi con funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, si è voluto valorizzare, in chiave esimente, il rispetto di adeguate regole di diligenza auto-imposte dalla società e sostanzialmente indirizzate a prevenire la commissione dei reati da parte dei vertici.

Nell'ipotesi di **"reati commessi da sottoposti"**, invece, la disciplina dettata dall'art 7 si presenta in modo diverso.

In tale ipotesi, infatti, l'ente sarà responsabile solo ove venga dimostrato che la commissione del reato, sulla base di un vero e proprio deficit organizzativo dell'azienda, è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questo caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (in questo caso operando una c.d. "presunzione di esclusione") un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Siamo, pertanto, in un'ipotesi di responsabilità per colpa, la cui prova dovrà essere fornita dimostrando una specifica responsabilità dell'Ente per il mancato controllo che ha reso possibile la realizzazione di una condotta penalmente illecita.

Avuto riguardo alla Società Bologna Welcome Srl, la categoria degli ‘apicali’ può essere, certamente riferita agli esponenti aziendali che compongono il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale/Sindaco Unico e il Direttore Generale, mentre quella dei ‘sottoposti’ si riferisce ai dipendenti della Società e a coloro che con la stessa entrano in rapporto di collaborazione.

Ad ogni modo, pur nelle distinzioni appena descritte, si può concludere che il legislatore ha rifiutato un criterio meramente oggettivo (rispettando così il principio di colpevolezza), costruendo un particolare modello di imputazione del colpevole, prevedendo il seguente meccanismo processuale di inversione dell’onere della prova, in base al quale l’Ente deve provare:

- la predisposizione del MOG;
- l’idoneità del MOG a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l’affidamento ad un autonomo organismo (OdV) del compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del MOG;
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente il MOG;
- la sufficiente vigilanza dell’organismo di controllo.

2.4 Reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001

Il D.Lgs. n. 231/2001 indica le seguenti fattispecie di reato che comportano la responsabilità amministrativa dell’Ente.

L’elencazione dei reati previsti dalla D.lgs. 231/2001 è soggetta a continua evoluzione, integrazione e modifica. Pertanto, la necessità di dover seguire il continuo aggiornamento del catalogo dei reati rilevanti rende il presente modello “dinamico”, nel senso di dover fare espresso e continuo richiamo alla normativa via via in vigore, e rimandando alle misure ed agli adempimenti adottati con il Modello Parte speciale.

2.4.1 Articolo 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Tale articolo, di recente modificato dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che ha introdotto i reati di frode nelle pubbliche forniture e frode ai danni dei Fondi Agricoli Europei, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) ;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) [modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 e dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75];
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.) [modificato dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 e d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75];
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161];
- frode informatica ai danni dello Stato (art. 640-ter c.p.) [modificato dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36];
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898).

2.4.2 Articolo 24 bis – delitti informatici e trattamento illecito di dati

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 (entrata in vigore il 5 aprile 2008) l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica di Budapest (del 23 novembre 2001, ed entrata in vigore il 1° luglio 2004). L'articolo 24-bis è stato di recente modificato dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.

Sono previste come rilevanti le seguenti fattispecie:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.) [modificato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7];
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [modificato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7];
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [modificato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7];
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [modificato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7];
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) [modificato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7];
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133).

2.4.3 Articolo 24 ter – delitti di criminalità organizzata

L'estensione ai delitti di criminalità organizzata è stata prevista dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29, individuando i seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni

- delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.) [modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 236];
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69];
 - tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [modificato dalla legge 21 maggio 2019, n. 43];
 - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [modificato dal d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202];
 - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

2.4.4 Articolo 25 – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Questo articolo indica i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed in particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie, come modificate dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, legge 9 gennaio 2019, n. 3 e d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (che ha introdotto i reati di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea):

- concussione (art 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 c.p.) [modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3];
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319 quater c.p.) [modificato dal d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75];
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 e d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75];
- traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.) [modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3];
- peculato (art. 314, limitatamente al comma 1, c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [modificato dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75], quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120], quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

2.4.5 Articolo 25 bis – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Questo articolo prevede la falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. Si tratta di un articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350 (art. 6), D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, poi integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art.15).

In particolare, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

2.4.6 Articolo 25 bis.1. – delitti contro l'industria e il commercio

L'articolo aggiunto dalla legge 99 del 23.7.2009 prevede i seguenti delitti contro l'industria e il commercio:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

2.4.7 Articolo 25 ter – reati societari

Questo articolo riguarda i reati societari. In particolare, tenuto conto dell'intervento di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 che ha introdotto il reato di corruzione tra privati, e delle modifiche apportate dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 e dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, individua come rilevanti le seguenti fattispecie:

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c. e art. 173 bis d.lgs. n. 58/98) [art. 2623 c.c. abrogato da art. 34, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262];
- falsità nelle relazioni, quote o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.) [abrogato da art. 37, comma 34, d.lgs. n. 39/2010];
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllanti (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e legge 9 gennaio 2019, n. 3];
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) [modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e legge 9 gennaio 2019, n. 3];
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza (art. 2638 c.c.).

2.4.8 Articolo 25 quater – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Tale articolo prevede i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. L'articolo è stato aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7 (art. 3) e prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposto a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- atto di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.) [introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21];
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);

- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) [modificato dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6];
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
- danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
- sanzioni (art. 3, L. n. 422/1989);
- pentimento operoso (art. 5, d.lgs. n. 625/1979);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

2.4.9 Articolo 25 quater 1 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Tale articolo prevede pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p. ed è stato aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7 (art. 8).

2.4.10 Articolo 25 quinquies – delitti contro la personalità individuale

Tale articolo prevede delitti contro la personalità individuale. È stato aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228 (art. 5) e successivamente modificato con L. 6/02/2006 n. 38 (art 10 comma 1 lett. a) e b)) nonché dal D.lgs. 04/03/2014 n. 39 (art 3) e dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale (pedo)pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (600 quater 1);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21];
- acquisto e alienazione di schiavi (art 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art 609 undecies).

2.4.11 Articolo 25 sexies – abusi di mercato

Tale articolo prevede gli abusi di mercato, ovvero l'Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184) e la Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Viene inoltre in rilievo l'art. 187 quinquies, d.lgs. n. 58/98, così come modificato dal d.lgs. n. 107/2018, in relazione ai seguenti illeciti: “divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate” (art. 14, Reg. UE n. 596/2014) e “divieto di manipolazione del mercato” (art. 15, Reg. UE n. 596/2014).

2.4.12 Articolo 25 septies – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Tale articolo, inserito dalla L. 03/08/2007 n. 123 (art 9 comma 1), poi sostituito dal d.lgs. 09/04/2008 n. 81 (art 300), prevede i delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) [modificato dalla

legge 11 gennaio 2018, n. 3] e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590 bis c.p.) [modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3].

2.4.13 Articolo 25 octies – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio

Tale articolo, aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3, poi integrato dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186 (che ha introdotto il reato di auto-riciclaggio), poi modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, prevede i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- auto-riciclaggio (648-ter1 c.p.).

2.4.14 Articolo 25 novies – delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Questo articolo prevede i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Si tratta di una norma aggiunta recentemente dalla legge n. 99 del 23/07/09, che prevede le seguenti fattispecie:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante

connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

2.4.15 Articolo 25 decies – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'articolo, aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116 (art. 4), poi sostituito dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, prevede l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

2.4.16 Legge 146/2006 crimini transnazionali

Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 è stata estesa la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (come preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; disposizioni contro le immigrazioni clandestine; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale.

2.4.17 Articolo 25 undecies – reati ambientali

Con la l. 68/2015 è stata ulteriormente estesa la responsabilità amministrativa dell'ente in materia di "reati ambientali".

In virtù dell'articolo novellato, le nuove ipotesi di reati applicabili sono le seguenti:

- inquinamento ambientale (art 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art 452 quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452 sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, art. 258);

- traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260) [trasfuso nell'art. 452 quaterdecies c.p., dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 comma 1, e art. 2 comma 1 e 2);
- commercio o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine, in assenza delle apposite prescrizioni normative (L. 150/92 art 6 comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (L.150/92 art 3 bis comma 1);
- sanzioni per il “superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria” (art. 279, comma 5, d.lgs. n. 152/2006);
- inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9);
- cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, legge n. 549/1993).

2.4.18 Articolo 25 duodecies – impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Questo articolo è stato previsto dal d.lgs. del 16 luglio 2012 n. 109 che ha esteso la normativa anche nel caso di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, delitto di cui all'art. 22 comma 12 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. L'articolo è poi stato modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha aggiunto il delitto di cui all'art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rubricato “disposizioni contro le immigrazioni clandestine”.

2.4.19 Articolo 25 terdecies – razzismo e xenofobia

Quest'articolo è stato inserito dall'art. 5, comma 2, legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha aggiunto il reato di “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”, previsto dall'art. 3, comma 3-bis, legge 13 ottobre 1975, n. 654, oggi trasfuso nell'art. 604 bis c.p., dall'art. 2, comma 1, lett. i, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

2.4.20 Articolo 25 quaterdecies – frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Quest'articolo è stato inserito dall'art. 5, comma 1, legge 3 maggio 2019, n. 39, che ha aggiunto i reati di cui agli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, rispettivamente “frode in competizioni sportive” ed “esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”.

2.4.21 Articolo 25 quinquiesdecies – reati tributari

Quest'articolo è stato introdotto dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto nel catalogo 231 i reati tributari previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Di recente, la norma è stata modificata dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che ha operato una seconda integrazione dei reati tributari (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione) alle condizioni della Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371), ossia limitando la punibilità degli enti per tali reati solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e per un importo superiore a dieci milioni di euro.

Sono previste come rilevanti le seguenti fattispecie:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. n. 74/2000), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. n. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

2.4.22 Articolo 25 sexiesdecies - contrabbando

Quest'articolo è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, e prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter , D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

2.5 Sanzioni applicabili

Per tutti gli illeciti elencati è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla quale possono aggiungersi misure cautelari più severe.

In base all'articolo 9 comma 2 del D.Lgs n. 231/2001, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- c) confisca (ai sensi dell'art 19 del Decreto, con la condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvi i diritti dei terzi e la parte che può essere restituita al danneggiato);
- d) pubblicazione della sentenza (ai sensi dell'art 18 del Decreto, quando viene applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'Ente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza, a spese dell'Ente, in uno o più giornali oppure mediante affissione nel Comune dove l'Ente ha sede. Essa, comunque, deve essere prevista dalla legge in relazione al singolo reato).

La sanzione pecuniaria e la confisca sono obbligatorie, cioè sono sempre disposte in caso di condanna; le sanzioni interdittive (che possono peraltro essere, anche, disposte a titolo di misura cautelare) e la pubblicazione della sentenza di condanna sono, invece, eventuali.

Resta, tuttavia, da precisare che, in base all'art. 15, per gli Enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio all'occupazione, il giudice, anziché applicare una sanzione interdittiva temporanea in capo all'Ente, ordina la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario da lui nominato, per un tempo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi. Il profitto conseguito nel corso della gestione dell'Ente da parte del commissario giudiziale viene confiscato.

2.6 Requisiti per la costruzione del MOG.

Gli articoli 6 e 7 dettano le condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo, come detto, il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

La nuova normativa prevede, quindi, l'adozione da parte degli enti e delle società dei “modelli di organizzazione” diretti a prevenire la commissione di reati.

Alla predisposizione di tali modelli è legato il meccanismo di esonero della responsabilità sopra richiamato (si veda l'articolo 6 con onere della prova a carico dell'ente per gli “apicali” e l'articolo 7, come presunzione di esclusione per i “sottoposti”), ovvero di riduzione della responsabilità con effetti sulle sanzioni (articoli 12 e 17) e sulle misure cautelari (articolo 49).

Si tratta, comunque, di una facoltà non di un obbligo, peraltro previsto dal Decreto, ma non dalla legge delega.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello di Organizzazione e Gestione, da adottare quale condizione esimente, risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento (articolo 6, commi 2, 3, 4 e articolo 7 commi 3 e 4).

In sintesi, sulla base delle disposizioni normative è possibile ipotizzare una *compliance* integrata a struttura variabile, data da un contenuto minimo e necessario di modello organizzativo, costituito dalle componenti comuni a tutte le aree di rischio, su cui si va ad innestare un contenuto variabile, costituito dalle previsioni specifiche che declinano nelle singole aree di prevenzione del rischio.

Il contenuto minimo e inderogabile è enunciato agli artt. 6 e 7 del Decreto, secondo cui ciascun MOG, eventualmente adottato sulla base di codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti, deve essere improntato in modo tale da rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che si verifichino i reati previsti dal Decreto (cc.dd. aree sensibili);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) conferire ad un organo ad hoc delle funzioni di vigilanza (Organismo di Vigilanza) sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso e del suo aggiornamento.
- d) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- e) prevedere obblighi di informazione sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- f) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In ogni caso, l'efficace attuazione della normativa di cui al Decreto 231, prevede una verifica periodica del Modello organizzativo, nonché una sua modifica nel caso in cui vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o attività dell'Ente che lo adotta.

3 MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 Origini e principali attività della Società

Come richiamato dallo Statuto (articolo 3 comma 1), la Società ha per oggetto “ *lo svolgimento di attività di promozione, informazione e accoglienza turistica attraverso l’attuazione di ogni iniziativa in grado di contribuire alla diffusione della conoscenza, allo sviluppo della ricchezza ed alla valorizzazione del territorio, con particolare riferimento al Comune e alla Città Metropolitana di Bologna nonché di attività di agenzia di viaggio e turismo e di tour operator, sia in sede nazionale che internazionale; l’organizzazione e lo svolgimento di attività culturali, turistiche, convegnistiche, fieristiche anche con la gestione degli spazi assegnati, la promozione e l’organizzazione di spettacoli teatrali e cinematografici, concerti, riprese e produzioni televisive in genere.*

Il tutto svolto in sedi proprie e/o di terzi e finalizzato anche alla migliore utilizzazione degli impianti e delle attrezzature, delle sedi, dei servizi e delle opportunità offerti direttamente dalla società, dalla città di Bologna e dal territorio.”

La società inoltre svolge, in via strumentale, ogni altra attività connessa e complementare alle principali, ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi compresa l’attività di vendita di spazi pubblicitari, di gestione dei punti bar, ristorazione collettiva, catering, erogazione di servizi di prenotazione, vendita e prevendita, anche on line, di biglietti per eventi culturali, musicali e/o di intrattenimento, gestione di spazi informativi situati in aree strategiche di accoglienza turistica, nonché qualsiasi altra attività che sia in grado di garantire lo sviluppo e la valorizzazione del sistema turistico nel suo complesso, con particolare attenzione ai processi di innovazione.

Per una più completa descrizione si rinvia a quanto più ampiamente e compiutamente descritto nel Codice Etico adottato da Bologna Welcome Srl.

3.2 Organi della Società

A norma dello Statuto di Bologna Welcome s.r.l. (artt. 10 – 20) sono **Organi della Società:**

- a) l’Assemblea dei Soci (organo obbligatorio);
- b) il Consiglio di Amministrazione (organo obbligatorio);
- c) il Collegio Sindacale o Sindaco Unico (organo obbligatorio);
- d) il Comitato Tecnico di Indirizzo (organo facoltativo).

Le specifiche norme dello Statuto disciplinano composizione, nomina, attribuzioni e funzionamento degli organi.

Per l’organigramma aziendale, si rinvia al documento A), allegato alla presente Parte Generale, mentre per la composizione degli Organi sociali si rinvia al documento B), allegato alla presente Parte Generale.

A capo degli uffici e del personale è preposto il Direttore Generale. Attualmente la carica di Direttore Generale è ricoperta dal Dott. Patrik Romano, procuratore speciale della Bologna Welcome s.r.l., come da procura speciale conferita il 3.9.2020 a rogito del Notaio Prof. Pietro

Zanelli, repertorio n. 45197, matrice n. 19173, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 9.9.2020, n. 35874.

Il sistema delle deleghe, procure e poteri è indicato nel documento C), allegato alla presente Parte Generale.

4 ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione

L'art 6 del d.lgs 231/2001 prevede che l'Ente possa essere esonerato da responsabilità conseguente alla commissione di uno dei reati-presupposto di cui agli artt. 24 e ss., soltanto se l'organo dirigente (nel caso di specie il CdA) ha, fra l'altro,:

- a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In attuazione di tale disposizione, la Società istituisce un "Organismo di Vigilanza" o "OdV", cui, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza e controllo dell'applicazione e aggiornamento del Modello.

Come previsto dal comma 1 lett. b) dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 231/01, l'organismo è interno alla Società, in quanto deve svolgere attività specialistiche che presuppongono la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc e il suo operato deve essere caratterizzato da continuità d'azione.

Per tali motivi i membri dell'Organismo di Vigilanza devono vantare una consolidata esperienza nell'ambito dei controlli e un'adeguata preparazione in campo amministrativo nonché, come organo collegiale, un alto livello di autonomia, indipendenza e continuità d'azione.

La funzione deve essere comunque attribuita evidenziando la necessità che, nei limiti del possibile, a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni e attività operative, ne "inquinerebbero" l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Costituisce causa di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane dedicate, la condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001 ovvero la condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima della sentenza passata in giudicato, l'Organo Amministrativo potrà disporre, sentito il parere del Sindaco Unico/Collegio Sindacale, la sospensione di uno o più componenti l'Organismo di Vigilanza.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa.

Le Disposizioni ordinamentali relative all'Organismo di Vigilanza sono disciplinate da specifico Statuto approvato dal CdA della Società, il cui documento fa parte integrante del Modello.

Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina dei componenti l'Organismo di Vigilanza. Con delibera del Consiglio di Amministrazione di Bologna Welcome s.r.l. del 23.12.2015 era stato inizialmente nominato un Organismo di Vigilanza collegiale e, successivamente, con

delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.7.2020, è stato nominato un Organismo di Vigilanza monocratico.

Le norme relative all'organizzazione interna e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono adottate dallo stesso OdV con specifico Regolamento.

L'Organismo di Vigilanza ha come principale referente il Consiglio di Amministrazione con le particolari mansioni di informativa e giudizio, in merito alle violazioni del presente Modello, nonché per le conseguenti proposte di applicazione delle relative sanzioni.

A garanzia della libertà d'azione e dell'autonomia dell'Organismo di Vigilanza nonché della sua capacità d'agire in ordine alle verifiche agli adempimenti previsti dal presente Modello, l'Organismo di Vigilanza dispone di un adeguato budget di spesa per ogni singolo esercizio.

4.2 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

Tutti i soggetti operanti all'interno della Società sono tenuti all'osservanza del modello organizzativo. In caso di dubbi e/o chiarimenti su aspetti interpretativi e/o applicativi riguardanti il Modello, tali soggetti potranno rivolgersi all'OdV.

In aggiunta, l'art 6 comma 2 lett. d) prevede un vero e proprio obbligo di informazione nei confronti dell'OdV, il cui contenuto viene concepito quale ulteriore strumento di accertamento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del MOG e di accertamento, ex post, delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato-presupposto.

In quest'ottica, dovranno essere trasmesse all'OdV, a cura delle funzioni dell'Ente coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi ad oggetto le condotte previste dal modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualche modo attinenti a tali reati.

In ogni caso, dovranno essere segnalate all'OdV le eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, con particolare riferimento a quei dati che potrebbero essere sintomatici di una eventuale violazione della normativa prevista dal Decreto 231 (eventuale istituzione di commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reati di cui al Decreto 231, eventuali procedimenti disciplinari messi in atto, provvedimenti e/o notizie dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati presupposto di cui al Decreto 231, nonché eventuali richieste di assistenza legale inoltrate da componenti degli organi, dipendenti, collaboratori o consulenti nei confronti dei quali si possa ritenere applicabile la normativa in oggetto).

L'OdV dovrà essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello che la struttura della Società.

L'OdV, quale organo di assurance, dovrà anche ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Organismo, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

4.3 Requisiti

In linea con quanto stabilito dal D. Lgs. n. 231/01, l'Organismo di Vigilanza possiede le seguenti caratteristiche:

- autonomia;
- indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

Il primo requisito, ossia l'autonomia, si desume dalla lettera dell'art 6 comma 1 lett. b), il quale prevede espressamente che: *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento, venga affidato ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

Ciò significa che l'OdV, quale organo espressione di auto-tutela della Società, deve porsi quale garante imparziale ed autonomo, il cui operato non può essere oggetto di interferenza o condizionamento alcuno.

Quanto appena detto, non significa che i componenti dell'OdV non debbano percepire un compenso per le proprie attività, quanto, piuttosto, che debbano svolgere la propria attività di controllo e vigilanza in modo effettivo e libero, al punto che lo stesso Consiglio di Amministrazione, pur essendo l'organo di vertice della Società tra l'altro deputato alla nomina dello stesso OdV, deve rispettarne le direttive, escludendo qualsiasi tipo di pressione /o intersecazione col suo operato.

A tal fine risulta fondamentale il sussistere di una netta distinzione tra l'organo controllante ed i soggetti controllati, onde evitare la creazione di un OdV geneticamente inidoneo e destinato, di conseguenza, a non superare un eventuale vaglio critico da parte dell'autorità giudiziaria.

Al requisito dell'autonomia, la giurisprudenza ha collegato quello della indipendenza.

L'indipendenza si declina ovviamente in molteplici sfaccettature, già ampiamente valorizzate in letteratura: indipendenza significa libertà da qualsiasi ingerenza da parte degli organi sociali, ed in particolare dal consiglio di amministrazione; libertà da condizionamenti di tipo economico e/o personale; inesistenza di potenziali conflitti di interessi; inesistenza di eventuali elementi di dipendenza funzionale dai vertici aziendali (in ordine, ad es., alla disponibilità del budget, ai poteri ispettivi, alla scelta delle iniziative da intraprendere etc.).

L'esigenza di indipendenza risulta a maggior ragione irrinunciabile anche qualora si opti per la scelta di un OdV a composizione mista, nel quale siano cooptati anche soggetti “interni” all'ente: in tal caso, infatti, la presenza di “controllori” che conoscono a fondo la società, ma che per ovvie ragioni potrebbero risultare non totalmente indipendenti dall'organo dirigente, andrà per così dire “bilanciata” dalla presenza di uno o più membri che assicurino la necessaria indipendenza dell'OdV nel suo complesso da possibili ingerenze dei controllati.

Per quanto concerne la professionalità, invece, il riferimento è al bagaglio di tecniche e strumenti che l'OdV deve possedere per svolgere efficacemente la propria attività. Al riguardo è fondamentale la scelta di candidati in possesso di specifiche competenze professionali, in campo ispettivo e consulenziale (es. valutazione e contenimento dei rischi, campionamento statistico, tecniche di analisi ...), nonché conoscenze tecniche ad hoc, in grado di garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati.

È, inoltre, auspicabile, che almeno qualcuno dei membri che compongono l'OdV abbia specifiche conoscenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico, in particolare nel settore penale.

Infine, il requisito della continuità d'azione, in virtù del quale, per garantire una reale efficacia del modello organizzativo predisposto, si rende necessaria la previsione di una struttura di vigilanza stabile che si dedichi all'attività di vigilanza.

4.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In via generale, esso:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del modello con impegno e con i necessari poteri di indagine;
- cura l'attuazione del modello e ne assicura il costante aggiornamento.

In particolare, l'OdV, sulla base di un programma annuale di interventi, deve tra l'altro:

- a) vigilare affinché le procedure e i controlli siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
- b) vigilare affinché i principi etici siano rispettati;
- c) vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- d) segnalare eventuali carenze o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 e verificare che i competenti organi della Società provvedano a dar corso alle misure correttive;
- e) suggerire procedure di verifica adeguate;
- f) avviare indagini interne nel caso si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello, ovvero la commissione di reati;
- g) promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano comunque rapporti con la Società, predisponendo la documentazione interna ovvero specifiche sessioni di formazione, necessarie affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- h) coordinarsi con il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare un raccordo costante ed un'integrazione progressiva delle rispettive competenze;
- i) coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni presenti in Società per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- j) proporre eventuali e/o necessari aggiornamenti del Modello, adeguandolo alle normative sopravvenute ovvero ai mutamenti organizzativi della Società;
- k) procedere all'aggiornamento periodico della mappatura dei rischi;
- l) raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello.

Per il corretto svolgimento dei propri compiti l'OdV ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione presente in Società e può acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, che sono trattati nel rispetto di quanto stabilito in materia di privacy e protezione dei dati personali dal D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Inoltre, l'OdV è dotato di un budget adeguato alle attività necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

4.5 Funzioni di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

Ferma restando l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza per i compiti allo stesso affidati, il medesimo, almeno una volta all'anno, deve riferire in ordine alle sue attività di verifica e di controllo al Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco Unico/Collegio Sindacale.

Più precisamente, sono assegnate all'Organismo di Vigilanza due linee di reporting in merito all'attuazione del MOG:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il Direttore Generale;

- la seconda, su base periodica, almeno una volta all'anno, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente dell'organo stesso, e del Sindaco Unico/Collegio Sindacale, con presentazione di una relazione scritta che contenga le seguenti informazioni:

- osservazioni sulla effettività ed efficacia del Modello, con indicazione delle integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie;
- eventuale raccomandazione di provvedere all'aggiornamento del Modello a seguito delle modifiche legislative intervenute ovvero nell'assetto societario e organizzativo;
- sintesi delle rilevazioni effettuate e delle azioni correttive/preventive da porre in essere;
- eventuali violazioni del Modello e/o eventuali condotte potenzialmente idonee ad integrare uno dei Reati Presupposto;
- rendiconto delle spese sostenute.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello e/o a situazioni specifiche.

4.6 Informazioni da parte di dipendenti collaboratori e terzi

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sul Modello, nonché l'accertamento delle cause o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del modello va inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

Le informative acquisite dall'Organismo saranno trattate in modo da garantire:

- il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza ed evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
- la tutela dei diritti di enti e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni:

a) devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società. L'OdV dovrà altresì notiziare il CdA in merito alle segnalazioni ricevute;

b) l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, redigendo un apposito verbale dell'incontro e motivando per iscritto eventuali decisioni di procedere o di non procedere ad una indagine interna;

c) le segnalazioni dovranno essere redatte in forma scritta, non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in osservanza delle vigenti norme in materia di tutela della riservatezza e, comunque, farà in modo di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/ o in mala fede;

d) le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso esclusivamente all'OdV stesso.

La Società adotta adeguate procedure atte a dare attuazione anche con strumenti informatici alle previsioni della **Legge 30 novembre 2017, n. 179**, in materia di **whistleblowing**, come meglio specificato nel successivo capitolo 7.

4.7 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al punto precedente, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

- i rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito delle loro attività di controllo, da quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza di quanto previsto dal Decreto;

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni.

4.8 Modalità di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza

Tutte le comunicazioni, segnalazioni ed informazioni rivolte all'Organismo di Vigilanza devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: odv@bolognawelcome.it.

Le comunicazioni periodiche ed ufficiali previste dal MOG devono essere inviate direttamente all'OdV per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica sopra evidenziato e l'originale cartaceo di tali comunicazioni deve essere poi consegnato per la sua archiviazione tra i documenti dell'OdV.

5 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Nel contesto della Società dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Per garantire l'efficacia del Modello, la società si pone l'obiettivo di assicurarne la corretta conoscenza da parte di tutti i destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nelle aree a rischio.

In merito alla selezione del personale, la Funzione competente dovrà effettuare nei confronti delle persone assunte un'adeguata informativa relativamente al proprio codice di condotta riassunto nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Società.

5.1 Formazione del personale

La formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa e all'attuazione del Modello, è operata dal Direttore Generale di concerto con l'Organismo di Vigilanza.

La stessa risulterà così articolata:

- consegna del Codice Etico e del Modello e predisposizione di una nota informativa;
- seminario iniziale di formazione;
- seminario/circolari di aggiornamento quando necessario;
- altre modalità ritenute idonee.

L'intensità della formazione dovrà essere calibrata sull'effettivo coinvolgimento dei singoli destinatari in relazione al ruolo svolto nella Società (personale direttivo; personale con funzione di rappresentanza; personale di aree a rischio; altro personale).

5.2 Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, seguita da approvazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di rappresentanti, consulenti e partner con i quali si intenda addivenire ad una qualunque forma di partnership, rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in "aree di attività a rischio".

Saranno fornite ai soggetti esterni e partner informative ad hoc sulle procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

La Società, inoltre, provvede ad aggiungere in ogni nuovo contratto una clausola, secondo cui i consulenti esterni e partner garantiranno e formalizzeranno l'impegno al rispetto del Modello, a pena di specifiche sanzioni previste nel sistema disciplinare.

6 SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'efficacia del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, prevede che "i Modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

6.2 Sanzioni per i dipendenti

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti.

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà sanzionata sulla base delle previsioni e dei criteri contenuti nel CCNL applicato.

Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno stabilite e portate a conoscenza dei dirigenti e dei dipendenti in conformità di quanto previsto dalla L. n. 300/1970 e dal CCNL applicato.

6.3 Sanzioni per i componenti gli Organi della Società

Qualora violazioni delle previsioni del Modello siano commesse da membri degli Organi della Società, il CdA, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni e che potranno consistere nell'archiviazione del procedimento, nel caso in cui non sia stata accertata alcuna violazione, ovvero, in caso contrario, nel rimprovero verbale, nella censura scritta e, nei casi più gravi, nella sospensione o revoca.

6.4 Misure nei confronti di collaboratori e lavoratori autonomi e terzi

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto Modello potranno essere sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In ogni caso di violazione, l'autore del fatto e i soggetti che ne abbiano la responsabilità anche solo per colpa saranno chiamati a rispondere dei danni d'ogni genere provocati alla Società.

6.5 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

La tipologia e l'entità delle specifiche sanzioni verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze, e comunque in base ai seguenti criteri di carattere generale:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;

- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, ai precedenti ruoli, compiti o funzioni, alla reiterazione del comportamento, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata anche attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca un'esimente dalla responsabilità dell'Ente, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

6.6 Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti di chi ponga in comportamenti consistenti in:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle attività di documentazione, conservazione, e controllo degli atti previsti nelle singole procedure, in modo tale da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- omessa vigilanza del Direttore Generale, quale soggetto apicale della struttura, sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale dei processi interessati dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti.

7 WHISTLEBLOWING

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 e ss. mod. (c.d. “whistleblowing”), ha come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai soggetti che lavorano in un ente, sia pubblico che privato, che denunciano illeciti commessi in ambito lavorativo.

La suddetta legge, inoltre, amplia la disciplina di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Severino), che aveva già introdotto, sebbene limitatamente alla Pubblica Amministrazione, l’art. 54-bis al d.lgs. n. 165/2001, con il quale si disciplinava una generale protezione del dipendente pubblico che segnalava illeciti di cui era venuto a conoscenza in ambito lavorativo.

Il nuovo impianto normativo si caratterizza per l’apprezzabile intento di promuovere in Italia la diffusione del sistema di whistleblowing che includa nel suo ambito di applicazione la più ampia platea di operatori economici, siano essi pubblici e privati.

In particolare, la legge n. 179/2017 ha modificato l’art. 6, d.lgs. 231/2001, attraverso l’inserimento dei nuovi commi 2 bis, 2-ter e 2-quater, i quali stabiliscono quanto segue:

“2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E’ onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.”

L’Organismo di Vigilanza verifica l’adeguatezza dei canali informativi predisposti dalla Società.

La legge n. 179/2017 ha introdotto novità che incidono anche nel sistema delle cc.dd. “società pubbliche”. Per tali tipologie di soggetti giuridici (di natura privata ma che perseguono obiettivi

pubblici) deve effettuarsi una sommatoria dei due sistemi, poiché sia le incidenze modificative apportate all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, sia quelle apportate al d.lgs. n. 165/2001, si pongono l'obiettivo di tutelare l'interesse collettivo, anche societario, e di indicare la metodologia migliore al fine di garantire la posizione del segnalante.

Inoltre, la legge n. 179/2017 ha modificato il sopra citato art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, stabilendo che il dipendente che segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ente o all'Autorità Nazionale Anticorruzione o ancora all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile, le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Reintegrazione nel posto di lavoro

La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell'amministrazione.

Sanzioni per gli atti discriminatori

L'ANAC, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l'ANAC applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Segretezza dell'identità del denunciante

Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, elabora linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Blocco della tutela

Sempre secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge in esame, il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Estensione della nuova disciplina al settore privato

Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato in controllo pubblico, ma si rivolgono anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla PA. Inoltre, come sopra anticipato, la legge 179/2017 estende, per la prima volta, anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

Giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio

L'articolo 3 della legge n. 179/2017 introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

La Società, coordinando le relative procedure con le esigenze della L. 190/2012, attiva uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; attiva almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; attiva specifiche misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

In particolare, la Società ha istituito un canale di segnalazioni volto a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza del soggetto segnalante, secondo quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017, n.179 (c.d. whistleblowing), reperibile al seguente indirizzo: <https://bolognawelcomesrl.whistleblowing.it/>.

Le segnalazioni verranno ricevute dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Società, che provvederà a smistarle in base alla competenza. In particolare, se l'oggetto della segnalazione non attiene alla prevenzione della corruzione, il RPCT verifica la possibilità di trasmettere il contenuto della segnalazione all'Organismo di Vigilanza affinché esso valuti se i fatti denunciati possano rivestire rilevanza per la prevenzione dei reati ai sensi del d.lgs. 231/2001. Si rinvia al Regolamento whistleblowing adottato da Bologna Welcome s.r.l., da considerarsi parte integrante del presente Modello.

8 IL MOG DI BOLOGNA WELCOME E DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA

Il Modello Bologna Welcome è articolato nelle seguenti componenti:

- **Codice Etico**, che rappresenta l'insieme dei diritti e dei doveri morali che definiscono le responsabilità etico-sociali di ogni comportamento nell'ambito della Società;
- **Parte Generale**, che descrive i profili generali della Società e gli elementi costitutivi adottati in attuazione del D.lgs. 231/2001;
- **Parte Speciale** - area rischio reato ex D.lgs 231/2001, che descrive ed individua i reati rilevanti e le misure e/o protocolli adottati.

La Società Bologna Welcome srl è soggetta al regime di trasparenza ex d.lgs. 33/2013 e successive modifiche limitatamente alle attività di interesse generale.

Con riferimento alla disciplina Anticorruzione, con parere acquisito dal Cda del 26/11/2021 la Società è stata qualificata come “ente a partecipazione pubblica non di controllo” e come tale esclusa dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza applicate limitatamente alle attività di interesse generale.

ALLEGATI

- A) Organigramma aziendale;
- B) Composizione organi sociali;
- C) Sistema deleghe, procure e poteri.